Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi

(2001/C 270 E/29)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 388 def. — 2001/0155(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 10 luglio 2001)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, punto 3), e l'articolo 63, punto 3),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Allo scopo d'istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'articolo 61 del trattato prevede l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone a norma dell'articolo 14 del trattato, insieme a misure di accompagnamento, direttamente collegate alla libera circolazione, segnatamente in materia di controlli alle frontiere esterne, asilo e immigrazione.
- (2) L'articolo 61, punto a) del trattato fa, in particolare, riferimento alle misure che stabiliscono a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.
- (3) Alcune condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi fanno già da ora parte dell'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.
- (4) Le misure previste all'articolo 62, punto 3), del trattato si sostituiscono agli elementi pertinenti dell'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea. La presente direttiva prevede un'armonizzazione complessiva delle condizioni di circolazione dei cittadini di paesi terzi. Di conseguenza, è il caso di sostituire le disposizioni dell'acquis di Schengen esistenti in materia.
- (5) È pertanto opportuno che la presente direttiva stabilisca a quali condizioni i cittadini dei paesi terzi, siano essi soggetti all'obbligo di visto o meno, o siano essi in possesso o meno di un permesso di soggiorno, hanno libertà di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi.

- (6) La convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen prevede inoltre la possibilità di prolungare il soggiorno nel territorio di un solo Stato membro oltre i tre mesi in circostanze eccezionali o in applicazione delle disposizioni di un accordo bilaterale concluso anteriormente all'entrata in vigore della convenzione stessa.
- (7) Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli accordi bilaterali d'esenzione dall'obbligo di visto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen non possono più giustificare un soggiorno per un periodo superiore ai tre mesi nello spazio senza frontiere sulla base di un regime di esenzione dall'obbligo di visto per soggiorno di breve durata.
- (8) È tuttavia opportuno stabilire a quali condizioni i cittadini di paesi terzi possono recarsi nello spazio senza frontiere per un periodo di durata compresa tra i tre e i sei mesi, senza trascorrere più di tre mesi nel territorio di uno degli Stati membri visitati.
- (9) È pertanto opportuno introdurre un'autorizzazione specifica di viaggio per i cittadini di paesi terzi siano essi soggetti o meno all'obbligo di visto che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro.
- (10) Nei confronti della Danimarca, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato di Amsterdam. Nei confronti della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso il 17 maggio 1999 dal Consiglio dell'Unione europea e questi due Stati (¹). Una volta terminate le procedure previste dall'accordo, i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente direttiva si applicheranno anche a questi due Stati.
- (11) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹) In forza dell'articolo 1 dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, la presente proposta deve essere trattata nell'ambito del comitato misto ai sensi dell'articolo 4 di tale accordo.

(12) In conformità con il principio di sussidiarietà e con il principio di proporzionalità quali consacrati nell'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, ossia la fissazione delle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al

minimo richiesto per il raggiungimento di questo obiettivo e non va al di là di quanto necessario a tal fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva ha come oggetto quello di stabilire a quali condizioni

- a) i cittadini di paesi terzi, che soggiornano legalmente nel territorio di uno Stato membro, possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi;
- b) i cittadini di paesi terzi che prevedono di spostarsi all'interno del territorio di due o più Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi, possono ottenere un'autorizzazione specifica di viaggio che permetta loro di entrare al fine di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

«cittadino di paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato.

«visto uniforme»: il visto di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 1, punto a) della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen.

«permesso di soggiorno»: qualsiasi titolo o autorizzazione rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che permette ad una persona di soggiornare nel suo territorio, e riportato nell'elenco che figura all'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune (¹) e all'allegato 11 del Manuale comune.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva non pregiudica i diritti:

 (¹) GU L 239 del 22.9.2000, pag. 317, modificata da ultimo dalla decisione 2001/329/CE del Consiglio del 24 aprile 2001 (GU L 116 del 26.4.2001).

- a) in materia di libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nel caso dei cittadini di paesi terzi che sono membri della famiglia di un cittadino dell'Unione,
- b) accordati ai cittadini di paesi terzi ed ai membri delle loro famiglie, di qualsiasi nazionalità essi siano, i quali, in virtù di accordi stipulati tra la Comunità e tali paesi godono, per quanto riguarda l'ingresso ed il soggiorno all'interno di uno Stato membro, di diritti identici a quelli dei cittadini dell'Unione
- 2. La presente direttiva non incide sulle disposizioni, di diritto comunitario o di diritto interno, applicabili ai cittadini di paesi terzi e relative:
- a) al soggiorno di lunga durata
- b) all'accesso alle attività economiche ed al loro esercizio.

Articolo 4

Non discriminazione

Gli Stati membri attuano le disposizioni della presente direttiva senza operare alcuna discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore, le origini etniche o sociali, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, eventuali handicap, l'età o le tendenze sessuali.

CAPO II

CONDIZIONI DA SODDISFARE PER CIRCOLARE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE MESI

Articolo 5

Cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto

- 1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso di un documento o di documenti di viaggio validi per varcare le frontiere esterne,
- b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso uno paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
- d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,

- e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.
- 2. Il paragrafo 1 non si applica ai cittadini di paesi terzi che dispongano di un visto la cui validità è stata oggetto di una limitazione territoriale ai sensi delle disposizioni del capitolo 3 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 6

Cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto

- 1. I cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di visto possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un semestre, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paesi terzi nel suo territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 7

Cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno

- 1. I cittadini di paesi terzi titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno degli Stati membri possono circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio degli altri Stati membri, purché siano muniti del loro permesso di soggiorno, soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate dallo Stato membro interessato.
- 2. Il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un'autorizzazione temporanea di soggiorno, rilasciata da uno Stato membro e di un documento di viaggio rilasciato da detto Stato membro.
- 3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, il paragrafo 1 si applica anche ai cittadini di paesi terzi titolari di un visto per soggiorno di lunga durata rilasciato da uno degli Stati membri. Tali cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente solo dopo il deposito della domanda di permesso di soggiorno presso lo Stato membro che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Tale deposito è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio dall'autorità presso cui è stata introdotta la domanda.
- 4. Qualora uno Stato membro preveda di rilasciare un permesso di soggiorno ad un cittadino di un paese terzo segnalato ai fini della non ammissione, esso consulta preliminarmente lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione e tiene conto degli interessi di quest'ultimo. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato soltanto per motivi seri, in particolare di ordine umanitario, o in conseguenza di obblighi internazionali o derivanti dal diritto comunitario.

Se il permesso di soggiorno viene rilasciato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

5. Qualora si constati che un cittadino di paese terzo titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da uno Stato membro è segnalato ai fini della non ammissione, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione consulta lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il permesso di soggiorno.

Se il permesso di soggiorno non viene ritirato, lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest'ultima, ma può tuttavia iscrivere il cittadino del paese terzo nel proprio elenco nazionale delle persone segnalate.

CAPO III

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA DI VIAGGIO

Articolo 8

Condizioni

- 1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per oltre tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:
- essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,
- soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non fanno ostacolo al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare al di là dei tre mesi il soggiorno di un cittadino di un paese terzo sul proprio territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 9

Rilascio

- 1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e)
- 2. L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata per uno o più ingressi nel territorio degli Stati membri.
- 3. L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera.
- 4. Lo Stato membro competente a rilasciare l'autorizzazione specifica di viaggio è quello della destinazione principale. Se quest'ultima non può essere determinata, il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio spetta alla rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato membro di primo ingresso.

IT

5. Se la domanda di visto introdotta da una persona è sottoposta alla procedura di consultazione preliminare degli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, anche la domanda di autorizzazione specifica di viaggio introdotta dalla stessa persona è sottoposta a tale procedura di consultazione preliminare.

Articolo 10

Modalità di rilascio

- 1. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio scaduto.
- 2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore a quella dell'autorizzazione specifica di viaggio, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultima. La durata di validità del documento di viaggio deve permettere al cittadino di paese terzo di ritornare nel proprio paese di origine o di entrare in un paese terzo.
- 3. Nessuna autorizzazione specifica di viaggio può essere apposta su un documento di viaggio se quest'ultimo non è valido per nessuno degli Stati membri o se è valido soltanto per uno Stato membro. Se il documento di viaggio è valido soltanto per due o più Stati membri, l'autorizzazione specifica di viaggio da apporre sarà limitata a quegli Stati membri.

Articolo 11

Modello

- 1. L'autorizzazione specifica di viaggio rilasciata dagli Stati membri è redatta sotto forma di un modello uniforme per i visti (adesivo) conforme, mutatis mutandis, alle regole e alle specifiche tecniche di cui al regolamento (CE) 1683/95 del Consiglio (¹).
- 2. Il modello uniforme rilasciato a tal fine riporta, nella rubrica 11 «tipo di visto», la lettera distintiva «E», seguita dalla menzione «viaggio».

Articolo 12

Applicazione dell'Istruzione consolare comune

- 1. Fatti salvi l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 18 della presente direttiva, le disposizioni dell'Istruzione consolare comune, nonché gli allegati 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della stessa, si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.
- 2. I diritti da riscuotere per il rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio sono identici, per importo, a quelli per il rilascio del «visto per ingressi multipli, durata di validità di un anno» come previsto all'allegato 12 dell'Istruzione consolare comune.

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 13

Collegamento tra «condizioni da soddisfare per poter circolare liberamente per un periodo che non supera i tre mesi» e «autorizzazione specifica di viaggio»

L'autorizzazione specifica di viaggio non può essere cumulata con l'esercizio della libera circolazione ai sensi del capo II, al fine di evitare una presenza complessiva all'interno del territorio degli Stati membri che risulterebbe superiore alla durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi.

Articolo 14

Dichiarazione di presenza

- 1. Gli Stati membri possono imporre ai beneficiari della presente direttiva di dichiarare la loro presenza, nel termine di sette giorni lavorativi, presso un'autorità situata all'interno del proprio territorio.
- 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le condizioni e le modalità della dichiarazione di cui al paragrafo 1 nonché qualsiasi ulteriore modifica. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 15

Allontanamento

1. Il cittadino di un paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni previste per beneficiare, a seconda dei casi, di un soggiorno di breve durata o di un'autorizzazione specifica di viaggio deve lasciare senza indugio il territorio degli Stati membri.

Se il cittadino di paese terzo dispone di un titolo di soggiorno, di un'autorizzazione temporanea di soggiorno o di un visto nazionale per soggiorno di lunga durata in corso di validità rilasciati da un altro Stato membro, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Stato membro.

- 2. Qualora il cittadino di paese terzo non lasci spontaneamente il territorio o qualora si possa presumere che non lo farà oppure qualora motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongano la sua immediata partenza, il cittadino di paese terzo in questione deve essere allontanato dal territorio dello Stato membro all'interno del quale è stato fermato, nelle condizioni previste dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Se, in applicazione di tale legislazione, l'allontanamento non è consentito, lo Stato membro interessato può ammettere l'interessato a rimanere nel suo territorio.
- 3. L'allontanamento può avvenire verso il paese d'origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale possa essere ammessa, in applicazione, in particolare, delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalla Comunità o dagli Stati membri con il paese terzo interessato.

⁽¹⁾ GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1.

4. Le disposizioni del paragrafo 3 non ostano alle disposizioni del paragrafo 1, secondo capoverso, alle disposizioni relative al diritto d'asilo, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di non respingimento, all'applicazione della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiati, come modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, agli obblighi assunti dagli Stati membri in materia di riammissione o di ripresa in carico, ai sensi delle disposizioni pertinenti, di un richiedente asilo la cui domanda è in corso d'esame e che si trova, senza averne ottenuto il permesso, in un altro Stato membro.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili per le violazioni delle disposizioni di diritto interno adottate in applicazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la sua attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 21 e le notificano al più presto qualsiasi ulteriore modifica al riguardo.

Articolo 17

Modifica della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen è modificata come segue:

1. L'articolo 18 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 18

1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri conformemente alla propria legislazione. Tale visto permette al titolare di transitare per il territorio degli altri Stati membri per recarsi nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), d) ed e), ovvero figuri nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro nel cui territorio desidera transitare.»

 Gli articoli da 19 a 23 e l'articolo 25 sono abrogati e sostituiti.

Articolo 18

Modifica dell'Istruzione consolare comune

L'Istruzione consolare comune è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 19

Modifica del Manuale comune

Il Manuale comune è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1091/2001 del Consiglio è abrogato.

Articolo 21

Attuazione

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il [...] le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni entro il [...].

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 22

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 23

Destinatari

Ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea, gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

L'Istruzione consolare comune è modificata come segue:

1) Nella parte I, al punto 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata»

2) Nella parte I, il punto 2.2, è sostituito dal seguente testo:

«Il visto per un soggiorno di durata superiore a tre mesi è un visto nazionale rilasciato da ciascuno Stato membro conformemente alla propria legislazione.

Questo visto ha valore di visto uniforme di transito per consentire il raggiungimento, entro i cinque giorni successivi alla data di ingresso, del territorio dello Stato membro che ha rilasciato il visto a meno che il titolare non soddisfi le condizioni di ingresso o figuri nell'elenco nazionale delle persone non ammissibili dello Stato o degli Stati membri nel cui territorio desidera transitare.

Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda».

- 3) Nella parte I, al punto 2, è aggiunto il seguente punto:
 - «2.5. Autorizzazione specifica di viaggio: autorizzazione specifica di viaggio che permette ad un cittadino di un paese terzo di richiedere l'ingresso nel territorio degli Stati membri per motivi diversi dall'immigrazione, in previsione di uno spostamento ininterrotto o di più spostamenti la cui durata totale non supera i sei mesi nel corso di un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data del primo ingresso e senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro.

Le disposizioni dell'Istruzione consolare comune e dei suoi allegati 1, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, e 15 si applicano mutatis mutandis al rilascio dell'autorizzazione specifica di viaggio.

Questa autorizzazione può essere rilasciata per uno o più ingressi.».

4) Alla parte IV, è aggiunto il testo seguente:

«L'autorizzazione specifica di viaggio può essere rilasciata solo se sono soddisfatte le condizioni previste dai seguenti articoli:

Articolo 9

1. L'autorizzazione specifica di viaggio è rilasciata, su richiesta di un cittadino di un paese terzo, dalle autorità diplomatiche e consolari degli Stati membri, prima dell'ingresso nel territorio degli Stati membri, purché il cittadino in questione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).

Articolo 5

- 1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,
- b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
- d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,
- e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.»

ALLEGATO II

- Il Manuale comune è modificato come segue:
- 1) Nella parte I, al punto 1.1, è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «Una persona munita di un'autorizzazione specifica di viaggio, ed entrata regolarmente attraverso la frontiera esterna nel territorio di uno Stato membro, ha facoltà di spostarsi liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri per un periodo non superiore a sei mesi su un periodo di dodici mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro»
- 2) Al punto 3 della parte I, è aggiunto un trattino all'ultimo paragrafo:
 - «— autorizzazione specifica di viaggio»
- 3) Al punto 3.3.1 della parte I è aggiunto il seguente paragrafo:
 - «Tuttavia, il titolare di un visto per soggiorno di lunga durata ha facoltà di circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi all'interno del territorio degli Stati membri dopo aver presentato domanda per ottenere un permesso di soggiorno presso lo Stato che ha rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata. Il deposito della domanda è confermato da un timbro apposto sul documento di viaggio del cittadino di paese terzo dall'autorità presso la quale è stata presentata la domanda.»
- 4) Alla parte I, è aggiunto il punto seguente:
 - «3.4. Autorizzazione specifica di viaggio:

Questa autorizzazione specifica di viaggio permette al suo titolare di spostarsi liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo della durata non superiore a sei mesi, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio dello stesso Stato membro, purché egli soddisfi le condizioni fissate all'articolo 8 della direttiva relativa alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri per un periodo non superiore a tre mesi, all'introduzione di un'autorizzazione specifica di viaggio e alla fissazione delle condizioni d'ingresso in previsione di uno spostamento di durata non superiore a sei mesi.

Articolo 8

- 1. I cittadini di paesi terzi possono entrare nel territorio degli Stati membri ai fini di uno spostamento della durata massima di sei mesi nell'arco di un periodo di dodici mesi, decorrenti dalla data di primo ingresso, senza soffermarsi per più di tre mesi nel territorio di uno stesso Stato membro, purché soddisfino le condizioni seguenti:
- essere muniti di un'autorizzazione specifica di viaggio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro,
- soddisfare le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d) ed e).
- 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuno Stato membro di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di un cittadino di paese terzo nel suo territorio in circostanze eccezionali.

Articolo 5

- 1. I cittadini di paesi terzi titolari di un visto uniforme possono circolare liberamente all'interno del territorio di tutti gli Stati membri, per tutto il periodo di validità del visto, purché soddisfino le seguenti condizioni:
- a) essere in possesso di un documento o di documenti validi per varcare le frontiere esterne,
- b) essere in possesso di un visto valido per tutta la durata del soggiorno previsto,
- c) esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre di mezzi di sostentamento sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale l'ammissione è garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi,
- d) non essere segnalati ai fini della non ammissione,
- e) non essere considerati pericolosi per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri.»
- 5) Nella parte II, al punto 5, è aggiunto il punto 5.7:
 - «5.7. Un'autorizzazione specifica di viaggio non può essere rilasciata alla frontiera.»